

PATTO PARASOCIALE

tra i Consorziati del

CONSORZIO C_HUB

Oggi, in

tra

COMUNE DI FAENZA, con sede legale in Faenza (RA) in Piazza del Popolo n. 31, codice fiscale: 00357850395, rappresentato da, a questo atto autorizzato

----- (denominazione) con sede legale a, Via, capitale sociale Euro(Euro) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, R.E.A. n., rappresentato da, a questo atto autorizzato

----- (denominazione) con sede legale a, Via, capitale sociale Euro(Euro) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di, R.E.A. n., rappresentato da, a questo atto autorizzato

.....

(di seguito, complessivamente, le Parti).

PREMESSE

Il presente patto parasociale ("Patto") è stipulato tra i Consorziati del Consorzio C_HUB (il "Consorzio"), costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. del Codice Civile, con sede in Faenza, in data 2026, regolato dallo Statuto depositato presso il Notaio.

I Consorziati, riconoscendo la necessità di integrare le previsioni statutarie con specifici impegni di natura parasociale a tutela degli interessi di tutti i partecipanti del Consorzio, convengono quanto segue.

Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente Patto si intende per:

"Statuto": lo Statuto del Consorzio C_HUB nella versione vigente e in ogni successiva modifica;

"Periodo Vincolato": il triennio decorrente dalla data di costituzione del Consorzio (..... 2026) sino al, durante il quale i Consorziati Fondatori non possono recedere ai sensi dell'art. 7 dello Statuto;

"Quote di Adesione": le quote versate una tantum dai Consorziati a titolo di adesione al Consorzio, come determinate nell'atto costitutivo e nello statuto, che concorrono alla formazione del Fondo Consortile;

"Contributi Annuì": i contributi a copertura dei costi di gestione di cui all'art. 5, lettera v) e all'art. 6, lettera v) dello Statuto, dovuti da ciascun Consorziato per ogni esercizio;

"Investimenti": le somme erogate dai Consorziati a favore del Consorzio a titolo di cofinanziamento di progetti, di apporti in conto capitale o di ogni altra forma di conferimenti, ad esclusione di finanziamenti di fonte pubblica (comunale, regionale, nazionale o europea) ottenuti a seguito di bandi competitivi o di contributi diretti;

"Consiglio di Indirizzo": l'organo del Consorzio di cui all'art. 14 dello Statuto;

“Comitato Esecutivo”: l'organo del Consorzio di cui all'art. 15 dello Statuto;

Art. 2 — Stabilità dei Contributi Annuì nel Periodo Vincolato

2.1 Al fine di tutelare i Consorziati Fondatori che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, non possono recedere dal Consorzio prima del decorso del Periodo Vincolato, le Parti concordano che, per ciascuno dei tre esercizi compresi nel Periodo Vincolato, i Contributi Annuì a copertura dei costi di gestione previsti all'art. 5, lettera v) dello Statuto dovuti da ogni Consorziato rimangano fermi e invariati nella stessa misura delle rispettive Quote di Adesione versate nell'atto costitutivo.

2.2 Durante il Periodo Vincolato il Contributo annuo determinato all'atto costitutivo, può essere modificato in aumento o in diminuzione con il voto unanime della totalità dei Consorziati presenti nell'Assemblea che deve riportare nell'ordine del giorno l'indicazione dell'approvazione della variazione.

2.3 La presente previsione è adottata a tutela dell'affidamento dei Consorziati che, nell'impossibilità di recedere durante il Periodo Vincolato, devono poter pianificare con certezza il proprio impegno finanziario nei confronti del Consorzio.

2.4 Decorso il Periodo Vincolato, torna ad applicarsi integralmente la disciplina statutaria in materia di Contributi Annuì.

Art. 3 — Limite agli Investimenti e Delibere nel Periodo Vincolato

3.1 Le Parti convengono, durante il Periodo Vincolato che gli Investimenti superiori a € 150.000,00 a valere sulle risorse del Consorzio debbano essere approvati dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consorziati e con il voto favorevole di almeno un rappresentante per categoria, quando costituita.

3.2 Il limite agli Investimenti di cui al precedente punto non si applica ai finanziamenti di fonte pubblica (comunale, regionale, nazionale o europea) ottenuti in esito a bandi o ai contributi pubblici diretti.

3.3 Nei primi tre anni dalla costituzione del Consorzio (Periodo Vincolato), le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che i componenti del Consiglio di Indirizzo dalle stesse nominati deliberino nelle materie di propria competenza - in particolare per l'approvazione del piano strategico - a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti, con il voto favorevole di almeno un rappresentante per categoria.

Art. 4 — Regolamenti di Funzionamento di Specifici Progetti

4.1 Salvo quanto già previsto al primo comma dell'art. 19 dello Statuto, le Parti si impegnano ad approvare i regolamenti di funzionamento e di gestione di specifici progetti — quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Academy o il laboratorio congiunto, ecc — a maggioranza e con il voto favorevole di tutti i Consorziati che contribuiscono al finanziamento del progetto specifico.

4.2 I regolamenti di cui al comma precedente dovranno indicare l'entità del contributo finanziario di ciascun socio partecipante al progetto, al fine di consentire la corretta individuazione dei soggetti legittimati a esprimere il voto favorevole di cui al comma 4.1.

4.3 Nel caso in cui il progetto riguardi attività di ricerca, il regolamento dovrà essere approvato con il voto favorevole di tutti i Consorziati che contribuiscono al finanziamento del progetto, tra i quali dovrà essere presente almeno un rappresentante della categoria degli enti di ricerca.

Art. 5 — Obblighi di Comportamento e Buona Fede

5.1 I Consorziati si impegnano reciprocamente a esercitare i propri diritti di voto e le proprie prerogative negli organi consortili in conformità agli impegni assunti con il presente Patto, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ed a far sì che persone dagli stessi nominate negli organi

consortili esercitino parimenti il voto e le loro prerogative in conformità agli impegni assunti con il presente Patto.

5.2 Ciascun Consorziato si impegna a non porre in essere atti o comportamenti che abbiano l'effetto di aggirare, eludere o rendere inefficaci le previsioni del presente Patto.

5.3 I Consorziati si impegnano a rendere noti ai propri nominati negli organi del Consorzio i contenuti del presente Patto.

Art. 6 — Durata

6.1 Il presente Patto ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e cessa di produrre effetti al termine del Periodo Vincolato.

6.2 Il presente Patto può essere prorogato o modificato con il consenso scritto della totalità dei Consorziati firmatari.

Art. 7 — Adesione di Nuovi Consorziati

7.1 I nuovi Consorziati Ordinari che aderiscono al Consorzio successivamente alla stipula del presente Patto sono obbligati ad aderire al Patto medesimo. La mancata adesione al Patto da parte di un Consorziato Ordinario costituisce impedimento all'ammissione al Consorzio.

7.2 L'adesione al Patto da parte di nuovi Consorziati avviene mediante sottoscrizione di un atto di adesione.

Art. 8 — Inadempimento e Rimedi

10.1 In caso di controversia interpretativa o applicativa del presente Patto, i Consorziati si impegnano a tentare una composizione amichevole entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta. Decorso inutilmente tale termine, le controversie sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Ravenna.

Art. 11 — Disposizioni Generali

11.1 Il presente Patto è regolato dalla legge italiana.

11.2 Il presente Patto costituisce l'integrale accordo tra le Parti in merito alle materie ivi disciplinate e sostituisce ogni precedente intesa, verbale o scritta, intercorsa tra i Consorziati sugli stessi argomenti.

11.3 Le clausole del presente Patto sono indipendenti le une dalle altre. L'eventuale nullità o inefficacia di singole clausole non determina la nullità o inefficacia dell'intero Patto.